



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

Palazzo di Giustizia - Piazza Tullio Tedeschi

86170 - Isernia

Tel. 0865 - 50753

E-MAIL: [info@ordineavvocatiisernia.com](mailto:info@ordineavvocatiisernia.com) – PEC: [segreteria@pecavvocatiisernia.it](mailto:segreteria@pecavvocatiisernia.it)

### REGOLAMENTO INTERNO PER L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Approvato nell'adunanza del 4 febbraio 2025

#### ART. 1 - PREMESSA

Il presente Regolamento, ispirato ai principi normativi riferiti all'attività della Pubblica Amministrazione, disciplina l'attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia nell'osservanza del contenuto dell'ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012) e delle altre disposizioni di legge vigenti in Italia.

#### ART. 2 - IL CONSIGLIO: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia ha sede presso il Tribunale di Isernia, Piazza Tedeschi.

2) Sono organi del Consiglio: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3) Il Consiglio è eletto dall'Assemblea con voto segreto, resta in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento della nuova consiliatura. Il Consiglio:

- provvede alla tenuta di Albi, Elenchi e Registri;
- approva regolamenti interni;
- sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense; può istituire ed organizzare la Scuola Forense con le modalità stabilite in apposito regolamento; promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio; cura la tenuta del Registro dei Praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio e rilascia certificati di compiuta pratica;
- organizza e promuove eventi formativi, corsi e scuole di specializzazione e accredita eventi formativi con le modalità stabilite in apposito regolamento;
- vigila sulla condotta degli iscritti e controlla la continuità dell'attività ed effettività dell'esercizio professionale ed il corretto assolvimento dell'obbligo formativo;
- esperisce il tentativo di conciliazione e da i pareri di cui all'art. 13 L. n. 247/2012 sui compensi spettanti agli iscritti;
- costituisce camere arbitrali ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
- costituisce o aderisce ad associazioni, organismi e fondazioni che hanno ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti costituzionali degli iscritti;
- attiva le deliberazioni dell'Assemblea;

- delibera l'assunzione del personale dipendente e ne disciplina i rapporti;
  - sottoscrive convenzioni con soggetti pubblici o privati nell'interesse degli iscritti;
  - nomina commissioni di studio o di lavoro;
  - svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dai Regolamenti.
- 4) La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine spettano al Consiglio che provvede annualmente a sottoporre all'Assemblea ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, che devono garantire l'economicità della gestione.
- 5) Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività di competenza dell'Ordine e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, ivi compresa l'organizzazione dei servizi per l'utenza, il Consiglio:
- fissa e riscuote un contributo annuale e/o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun Albo, Elenco e Registro;
  - fissa i contributi di iscrizione in Albi, Elenchi e Registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

### **ART. 3 - INSEDIAMENTO - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- I Consiglieri entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione degli eletti ai sensi di legge ed in base al regolamento elettorale.
- La prima convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo pec all'indirizzo dei singoli eletti entro 10 giorni dalla loro proclamazione a cura del Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione. L'ordine del giorno deve prevedere unicamente la nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
- L'elezione del Presidente avviene con scrutinio palese e votazione nominale. Alla carica di Presidente viene eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano per iscrizione all'Albo ed in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
- L'adunanza prosegue sotto la direzione del Presidente e si procede, con distinte votazioni, all'elezione del Segretario e del Tesoriere con le stesse modalità di cui al punto precedente.
- Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno quindicinale. La convocazione ha luogo con invio a mezzo pec ai Consiglieri di un avviso contenente l'ordine del giorno almeno il giorno prima dell'adunanza. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'ordine del giorno gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione con segnalazione da effettuarsi al Consigliere Segretario. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente alla copia del verbale della precedente adunanza redatta dal Segretario e da approvarsi nell'adunanza ordinaria successiva, va tenuta a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio di segreteria del Consiglio ed essi potranno preventivamente esaminarla in quanto hanno il diritto di accesso a tutti gli atti del Consiglio. Eventuali ulteriori argomenti potranno essere discussi nella seduta del Consiglio solo se urgenti ed indifferibili e con il consenso della maggioranza dei Consiglieri.
- Le adunanze del Consiglio non sono pubbliche. Sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale, il Presidente ne dà atto nel verbale con riserva di procedere a nuova convocazione.

- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
- Le votazioni hanno luogo con scrutinio palese e votazione nominale. Si procede a scrutinio segreto in caso di elezioni, nomine, designazioni. Ogni Consigliere ha facoltà di motivare l'espressione di voto, spiegata oralmente e riassunta a verbale.
- Le adunanze del Consiglio dell'Ordine possono svolgersi anche in modalità videoconferenza.
- Il Consiglio dell'Ordine, inoltre, si riunisce in seduta pubblica ogni qualvolta sia necessario, indossando la toga, per l'assunzione da parte dei nuovi Avvocati e Praticanti Abilitati dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della L. 247/2012.

#### **ART. 4 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine; esercita le funzioni previste dalla Legge Professionale e dal presente Regolamento; assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio e l'esecuzione dei suoi deliberati.

Conferisce deleghe ai Consiglieri per l'attuazione di singole iniziative debitamente programmate dal Consiglio.

Sovrintende ai lavori dei singoli Consiglieri.

Sottoscrive, unitamente al Consigliere Segretario, il verbale delle adunanze del Consiglio e delle assemblee degli iscritti e le relative delibere.

E' competente a svolgere le conciliazioni di cui all'art. 13, co. 9, della L. n. 247/2012 e può delegare un Consigliere per lo svolgimento delle stesse.

Convoca, ogni quattro anni, l'assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio.

#### **ART. 5 - IL SEGRETARIO**

Il Segretario è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici ed in particolare:

- collabora con il Presidente nell'attività generale di conduzione dell'Ordine;
- coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale; partecipa alla predisposizione dei bandi per la copertura delle posizioni di organico, avvalendosi della collaborazione di professionisti designati dal Consiglio;
- istruisce il lavoro della segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Consiglio, provvede alla formazione dell'ordine del giorno, istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo;
- redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di cui cura la tenuta ed è responsabile. In caso di assenza o impedimento, la verbalizzazione è assunta dal Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo;
- svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio o dal Presidente;
- custodisce la documentazione amministrativa relativa all'attività del Consiglio.

Al Consigliere Segretario è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Segreteria.

## **ART. 6 - IL TESORIERE**

Il Tesoriere, in conformità al vigente Regolamento di contabilità e tesoreria adottato dal Consiglio dell'Ordine:

- presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite, avvalendosi della collaborazione di un professionista designato dal Consiglio o del funzionario responsabile;
- predispose il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea;
- redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- collabora con il Consigliere Segretario nella gestione dei rapporti con il personale, curandone la parte economica e contributiva;
- pianifica, d'intesa con il Presidente, le operazioni di spesa che richiedono l'attivazione di bandi per selezioni competitive dei fornitori e ne informa il Consiglio ai fini delle deliberazioni di competenza;
- vigila e relaziona sul regolare pagamento dei contributi da parte degli iscritti proponendo, per i morosi, i dovuti solleciti e le comunicazioni di messa in mora; in caso di persistente inadempimento, propone l'irrogazione della sospensione amministrativa di cui all'art. 29, co. 6, L. n. 247/2012;
- effettua i pagamenti e procede alla gestione patrimoniale dell'Ordine secondo le delibere del Consiglio. Fatte salve le spese di ordinaria amministrazione, il Consigliere Tesoriere ha autonomia decisionale e, qualora vi siano urgenza e/o necessità, può provvedere al pagamento senza previa delibera. In ogni caso le spese dovranno essere ratificate se non già previamente deliberate;
- custodisce la documentazione fiscale e contabile relativa all'attività del Consiglio.

Al Consigliere Tesoriere è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Tesoreria.

## **ART. 7 - I CONSIGLIERI**

- La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ogni Consigliere secondo i canoni di diligenza, indipendenza e imparzialità previsti dal Codice Deontologico Forense.
- I verbali delle adunanze devono riportare le presenze dei Consiglieri con l'indicazione degli orari di entrata e di uscita.
- I Consiglieri, per l'esercizio effettivo delle loro funzioni, hanno diritto di accedere a tutti gli atti dell'Ordine, mediante semplice richiesta scritta alla segreteria.
- Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni situazione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio.
- Ogni Consigliere ha l'obbligo di far presente al Consiglio la situazione di conflitto e di astenersi dalle deliberazioni quando abbia un qualche interesse in relazione all'argomento in discussione, o abbia conoscenza della questione in qualità di difensore di una delle parti interessate, o quando la questione trattata riguardi colleghi che siano partecipi di una stessa società tra avvocati o

associazione professionale di cui fa parte il Consigliere, o comunque in ogni altro caso di grave opportunità.

- Fermo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni e di far verbalizzare in via succinta l'intervento reso in Consiglio, ogni Consigliere ha il dovere di segretezza e di riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese in ragione del proprio mandato. E' fatto divieto ai Consiglieri, e la sua trasgressione verrà segnalata in sede disciplinare, di utilizzare informazioni e documenti di cui sia venuto in possesso, anche non aventi carattere riservato, per finalità estranee all'attività istituzionale del Consiglio.

- Ogni Consigliere, in forza del proprio mandato, è legittimato ad intervenire in piena autonomia in difesa dei diritti dell'avvocatura qualora se ne ravvisasse la necessità ed in qualsiasi circostanza, con l'obbligo di relazionare al Consiglio.

## **ART. 8 - LE COMMISSIONI. DISPOSIZIONI GERNERALI**

- Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Regolamento a Presidente, Segretario e Tesoriere, il Consiglio si può avvalere dell'attività di commissioni ai sensi dell'art. 32 della L. n. 247/2012 che svolgono funzioni istruttorie, consultive e propositive.

- Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Presidente in attuazione delle determinazioni del Consiglio, può istituire Commissioni proponendo al Consiglio l'indicazione dei componenti.

- Le Commissioni sono formate da un numero variabile di componenti, con possibilità di modifiche in ogni momento.

- Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà costituire nuove Commissioni qualora se ne ravvisasse la necessità.

- Il Consiglio, eccetto che per le materie deontologiche o che trattino questioni riservate, può nominare come componenti esterni delle Commissioni iscritti non Consiglieri, sulla base della loro specifica competenza ed esperienza professionale e nel rispetto del principio della rotazione, purché non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi cinque anni.

- I lavori delle Commissioni si svolgono al di fuori delle adunanze del Consiglio.

## **ART. 9 - RAPPORT CON GLI ISCRITTI**

Ogni iscritto all'Albo può segnalare al Consiglio dell'Ordine eventuali richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale.

Il Consiglio, salvo la previa attribuzione da parte del Presidente della richiesta ai singoli Consiglieri, sarà tenuto a rispondere all'iscritto, anche per la mera presa d'atto o per eventuali interventi presi o posti in atto dal Consiglio stesso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio avrà cura di raccogliere le varie segnalazioni pervenute dagli iscritti per l'opportuna trasmissione al Consiglio Giudiziario ove rilevanti in tale sede, garantendo la riservatezza circa il nome dell'iscritto che ha fatto la segnalazione.

#### **ART. 10 - MODIFICHE**

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate in Consiglio con la maggioranza prevista per le delibere del medesimo.

#### **ART. 11 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio a quanto previsto dalla L. n. 247/2012 ed ai regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale Forense.

#### **ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.